

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A.	174
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	174
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci (<i>Rinvio dell'esame</i>)	175
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	178
AVVERTENZA	177

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 12 novembre 2009.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — In-

terviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 9.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2009.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che la ragione di fondo del decreto-legge in esame avrebbe dovuto rispondere, secondo le intenzioni dei presentatori, alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza, mentre non esiste alcuna rispondenza con tale esigenza nell'applicazione dell'articolo 18. Il fine indicato al comma 1 dello stesso articolo, di completare l'attuazione del regolamento CE 72/2009 attraverso il riequilibrio tra le quote assegnate e la produzione conseguita, non trova infatti alcune giustificazione tecnica nei contenuti dell'articolo. Esso piuttosto, per come è formulato, rivela la sua natura di ennesimo tentativo di agevolare una minoranza di splafonatori. Infatti, l'agevolazione prevista – il versamento solo parziale del 5 per cento o 10 per cento del prelievo mensile – reca vantaggi a una sola categoria, e non vengono prese in considerazione altre categorie (montagna, aree svantaggiate).

Ritiene inoltre estremamente difficile, se non impossibile, verificare mensilmente se un produttore supera la propria produzione 2007/2008. Tale verifica è possibile solo a fine campagna ed è quindi difficile valutarla progressivamente nei mesi, versando solo parzialmente la « multa » del 5-10 per cento, rendendo impossibile recuperare il prelievo non versato dagli acquirenti.

Ritiene pertanto che il provvedimento, dunque, oltre a scardinare i criteri della legge n. 119 del 2003 relativi ai controlli sulla produzione, generi confusione e introduca ulteriori possibilità di fuga da parte di chi è già avvezzo a tale comportamento. Si sarebbe dovuto, viceversa – se il fine fosse stato quello di lasciare liquidità nelle casse dei produttori in un momento di difficoltà – agevolare quelle aziende ubicate in zone montane e svantaggiate, i produttori in regola e quelli che avessero accettato di mettersi in regola rinunciando ad azioni giudiziarie pendenti, nonché quelle contenute entro una fascia di esubero contenuta entro il 20 per cento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta contrarietà, a nome del suo gruppo, soprattutto con riferimento al contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge, e preannuncia la presentazione di emendamenti presso la I Commissione, al fine di ovviare alle carenze del provvedimento.

Giuseppe RUVOLO (UdC) avverte che, relativamente all'articolo 18, il gruppo dell'UDC ha già presentato un emendamento soppressivo presso la Commissione di merito, al fine di rispettare il senso della legge n. 119 del 2003, che tale articolo lederebbe. Ritiene infatti che stabilire una deroga su tale materia possa recare un danno a tutti i cittadini rispettosi delle norme e degli obblighi da queste previsti. Preannuncia che, in ogni caso, il proprio gruppo manifesterà in tutte le sedi la propria contrarietà a tale modifica legislativa.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il Ministro Luca ZAIA condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci.

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di rinviare l'esame della proposta di legge alla prossima settimana, così da poter procedere all'abbinamento della proposta di legge De Girolamo C. 2876, recante « Incentivi alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli locali, tradizionali e biologici », recentemente assegnata alla Commissione.

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991 Governo.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 novembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sul testo del disegno di legge C. 1991, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni.

Ricordo che nella seduta del 3 novembre scorso sono stati approvati alcuni emendamenti modificativi del testo del disegno di legge in esame. Tale testo, così modificato, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, le quali hanno tutte espresso parere favorevole, formulando, in alcuni casi, condizioni e osservazioni.

In particolare, la I Commissione ha formulato un'osservazione invitando la Commissione a valutare la congruità dell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 4 che, da una parte, disciplina in allegato disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo e, dall'altra, rinvia a un decreto ministeriale per le relative modifiche.

La II Commissione ha formulato una condizione chiedendo di riformulare l'articolo 6.

La V Commissione ha formulato una condizione – ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – affinché sia aggiunto, all'articolo 7, dopo il comma 1, il seguente: « 1-bis. Dall'attua-

zione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente », e, conseguentemente, all'articolo 9, sia soppresso il comma 2.

La XIV Commissione ha formulato un'osservazione invitando la Commissione a valutare, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, l'opportunità di attivare, tramite notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato una condizione volta a prevedere che la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 3 in ordine alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, nonché in relazione all'articolo 4 recante norme a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo, nonché a prevedere che le regioni siano tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari richiamati dal provvedimento in esame.

Comunica quindi che il relatore ha predisposto taluni emendamenti per recepire alcune delle condizioni poste dalle Commissioni nei loro pareri. *(vedi allegato)*

Roberto ROSSO (PdL) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.100, 4.101, 7.100 e 6.100 del relatore.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.100, 4.101, 7.100 e 6.100 del relatore. Quindi, con distinte votazioni, delibera di conferire al

relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 1991 come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente e chiede di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare le correzioni formali del testo.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa ».

COMITATO RISTRETTO

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

ALLEGATO

Nuova disciplina del commercio interno del riso (C. 1991 Governo).**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 4.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. 100. Il Relatore.*(approvato)*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.

4. 101. Il Relatore.*(approvato)*

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente

legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

6. 100. Il Relatore.*(approvato)*

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 2.

7. 100. Il Relatore.*(approvato)*